

SENATO DELLA REPUBBLICA

Mostra rif. normativi

Ordine del Giorno n. G5.201 al DDL n. 576

G5.201 (testo 2)

MARGIOTTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di risolvere le problematiche relative alle centrali uniche di committenza.

(*) Accolto dal Governo

Ordine del Giorno n. G6.101 al DDL n. 576

G6.101 (testo 2)

GIOVANARDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 576, recante "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombini, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015",

premesso che:

nell'ambito della normativa afferente interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito dalla legge 1º agosto 2012 n. 122), all'art. 5-*bis* del Capo I - interventi immediati per il superamento dell'emergenza, sono state dettate disposizioni in materia di controlli antimafia, ove al comma 1, per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi contemplati nel decreto, è prevista l'istituzione presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle Province interessate alla ricostruzione, degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2 (trasporto di materiali a discarica e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, noli a freddo di macchinari, forniture di ferro lavorato, autotrasporti per conto di terzi, guardiania dei cantieri), cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione;

al comma 3 dello stesso decreto-legge è previsto che le Prefetture - Uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 10, comma 7, lett. a), b) e c) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, ed al successivo comma 4 è stabilito che le Prefetture delle Province indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252;

le menzionate disposizioni in materia di controlli antimafia di cui al riportato art. 5-*bis*, comma 1 e 3, del decreto-legge n. 74/2012, afferenti l'istituzione degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, in una con la previsione dei controlli prefettizi al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, costituiscono normativa speciale rispetto a quella generale contenuta nel "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

è da ritenere che il rinvio recettizio alle verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 10, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, contemplato al comma 3 dell'art. 5-*bis* decreto-legge n. 74/2012, rappresenta la *lex specialis* della normativa recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;

considerato che:

le richiamate disposizioni di cui all'art. 10, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, sono state abrogate dall'art. 120, comma 2, lett. *b)*, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. *b)*, del D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218;

tale l'abrogazione decorre dal 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dell'art. 119, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 59/2011;

per effetto dell'abrogazione ed ai sensi del comma 4 dell'art. 116 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nel D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e nel D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n.15 del 2011 e successive modificazioni,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare misure volte a stabilire che: ai fini dell'informazione antimafia interdittiva, così come già avviene per lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiose, dovrà risultare il concorso di elementi concreti, univoci e rilevanti che nel caso delle imprese assumano valenza tale da determinare un'alterazione delle relazioni industriali, della formazione e del funzionamento degli organi di amministrazione o dell'attività del titolare della ditta individuale atta a compromettere il normale e buon andamento dell'esercizio dell'impresa per il difetto di legalità e di correttezza nelle relazioni imprenditoriali e commerciali, nonché nelle situazioni di concorrenza e mercato; l'aggiornamento dell'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa, sia adottata dal Prefetto con provvedimento da emanarsi e comunicarsi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della documentata richiesta dell'interessato, pena la decadenza della preesistente informazione antimafia interdittiva.

(*) Accolto dal Governo